

IL COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Udita la relazione della prof. Silvia Cipollina, ha espresso il seguente parere.

Premesse di fatto.

La società s.r.l., con sede in Palermo, ha presentato istanza di interpello alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L. n. 413/1991, in ordine ad una operazione di scissione parziale proporzionale. In assenza di tempestiva risposta della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la società ha richiesto il parere di questo Comitato.

Nella richiesta di parere, si espone quanto segue.

La società istante è una s.r.l. che svolge attività di commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di detersivi, articoli per la casa e profumi.

Per razionalizzare l'attività e per problemi di espansione, la società nel 2000 ha acquistato un terreno con annessi capannoni, riattati per essere utilizzati come deposito delle merci commercializzate. Sullo stesso terreno sono stati costruiti anche gli uffici legali ed amministrativi. Per fronteggiare un calo delle vendite, la società diversificherà la tipologia delle merci commercializzate, distribuendo bibite e bottiglierie.

La società afferma che l'ingresso di nuovi soci è condizionato alla dismissione degli immobili di cui essa è proprietaria.

Per questo motivo, i soci intendono procedere ad una scissione societaria parziale e proporzionale, così rappresentata dall'istante:

- la società beneficiaria svolgerà l'attività commerciale, ricevendo tutti i beni connessi (merci, strutture automatiche ecc.) ed il personale della scissa;*
- la società scissa manterrà la proprietà degli immobili e li darà in locazione alla società beneficiaria o a terzi a prezzi di mercato.*

Scopo dichiarato dell'operazione è quello di creare due strutture diverse, con compiti e responsabilità propri, rendendo più vantaggiose e snelle le loro gestioni.

Considerato che

- l'art.5 del regolamento adottato, ai sensi dell'art.21 della L. n. 413/1991, con il D.M. 13 giugno 1997, n. 194 prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, "la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata (comma 2, lett.b)) e che ad essa sia allegata la documentazione rilevante "ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione" (comma 3);*
- come risulta da costante orientamento di questo Comitato (v., ad esempio, parere n. 2 del 3 aprile 2003), la previsione normativa deve essere interpretata come prescrittiva di un onere di compiuta rappresentazione e documentazione della situazione economico-giuridica in essere e di quella che si intenderebbe realizzare, in modo che detta rappresentazione sia idonea non soltanto ad un'esatta comprensione della vicenda, ma anche ad una completa individuazione e valutazione dei suoi risvolti giuridico-fiscali;*

- *tale prescrizione, così intesa, è coerente rispetto al compito assegnato al Comitato dall'art.21 della L. n. 413/1991.*

Osservato che, nel caso in esame:

- *l'istanza è formulata in termini assolutamente generici, mancando in specie anche le informazioni minimali sulla compagine sociale (numero dei soci, quote ecc.), sui beni immobili di cui si tratta (descrizione, valori di bilancio ecc.), nonché sugli importi riferibili all'operazione in oggetto;*
- *all'istanza non è allegato alcun documento, per cui la rappresentazione della situazione economico-giuridica è limitata all'esposizione fatta dall'istante, senza possibilità di riscontro documentale.*

Per questi motivi

Il Comitato ritiene inammissibile la richiesta di parere in esame, per difformità rispetto a quanto prescritto dall'art.5 del D.M. 13 giugno 1997, n. 194.

Così deliberato in Roma, il 25 marzo 2004.